



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE  
VENETO – TRENTINO ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio Salvaguardia di Venezia Opere Marittime per il Veneto

(San Polo, 19 – 30125 VENEZIA – C.F. 80010060277)



**DISCIPLINARE**  
**per concessione lagunare**

istanza di prot. n. 11337/2014

repertorio n.

134 30 - - -

reg. conc. n. 8124

**VISTI**

- il regio decreto 25 luglio 1904 n. 523;
- la legge 5 marzo 1963 n. 366;
- il codice della navigazione e la normativa regolamentare di attuazione;

**LE PARTI**

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** - Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia - Ufficio Salvaguardia di Venezia – Opere Marittime per il Veneto, C. F. numero 80010060277, di seguito indicato come “*Amministrazione concedente*”;

**BERGAMO CESARE & C. SNC** - Codice Fiscale 02709870279 con sede in via Malamocco, 94 - 30126 Lido di Venezia – legale rappresentante Bergamo Sauro nato a San Donà (VE) il 07/12/1970 e residente in Fondamenta Squero Vecchio, 3 – 30126 Lido di Venezia, di seguito indicato come “*Concessionario*”;

**CONVENGONO E STIPULANO**

quanto segue.

- Art. 1. OGGETTO** della presente concessione è l'occupazione dell'area demaniale marittima lungo il canale delle Scoasse al Lido di Venezia – località Terre Perse. L'ubicazione dell'area oggetto di concessione e i relativi manufatti sono rappresentati nell'allegata planimetria vistata dal Dirigente dell'Ufficio Salvaguardia di Venezia che forma parte integrante del presente atto.
- Art. 2. SCOPO DELLA CONCESSIONE** è l'occupazione e l'uso dello specchio acqueo di proprietà del demanio marittimo ad uso commerciale per complessivi mq 207,03 (59,15 x 3,50).
- Art. 3. OPERE.** E' consentito al concessionario, nell'esercizio della presente concessione, curare a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria di:
- ricalibrare il fondo lagunare alle quote originarie (limitatamente all'area concessa);
  - pontili e pali d'ormeggio, impiegando i materiali previsti nel protocollo di intesa “*Modalità di utilizzo di legno o materiali alternativi per pali o strutture marittime in laguna di Venezia*” sottoscritto in data 05/03/2015 dal Provveditorato Interregionale OO.PP., la Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio di Venezia e Laguna ed il Comune di Venezia.



Della loro esecuzione dovrà essere dato tempestivo avviso all'Amministrazione concedente. La manutenzione straordinaria e/o le eventuali modifiche dovranno essere preventivamente autorizzate.

**Art. 4. IDENTIFICAZIONE.** Al fine di identificare l'area concessa devono essere collocate ai vertici targhe in plastica o metalliche con il seguente testo:

**Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche  
Concessione n. 8124**

**Titolare: Bergamo Cesare & C. snc**

**Art. 5. VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE.** Nessuna variazione può essere fatta dal/dalla concessionario/a nello scopo della concessione, nei limiti ad essa assegnati e nella sua ubicazione. Il concessionario non può, inoltre, compiere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non può cedere ad altri in tutto o in parte, o destinare ad altro uso il bene oggetto della concessione, né indurre alcuna servitù alle aree attigue a quelle concesse. Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nei modi di esercizio, è richiesta preventivamente ed è consentita solo con la stipula di apposito atto aggiuntivo, al termine dell'istruttoria che accerti l'opportunità della variazione medesima. Quando siano eseguite abusivamente nuove opere o siano eseguite innovazioni non autorizzate, l'Amministrazione ingiunge al concessionario di ricondurre l'area alle condizioni di fatto precedenti entro il termine di 30 giorni e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato. L'Amministrazione concessionaria si riserva la facoltà di rettificare la delimitazione dell'area con successivo atto supplementare in dipendenza della ricognizione nel sito dei confini della zona stessa. Essa si riserva altresì la facoltà di esigere lo spostamento, la riduzione o la demolizione delle opere concesse per ragioni di pubblico interesse, quando ciò sia necessario, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia per ciò diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

**Art. 6. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.** Il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione concedente degli obblighi assunti con il presente atto e di ogni altro obbligo che discenda dalla legge, anche futura; è responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione. Il concessionario con l'atto di concessione rende indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione e dalla violazione di norme di legge.  
**Il concessionario garantisce la buona conservazione del bene demaniale concesso e provvede all'ordinaria manutenzione delle opere e infrastrutture oggetto di concessione.**

**Art. 7. VIGILANZA.** L'esercizio della concessione è soggetto alle disposizioni del Regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, della legge 5 marzo 1963 n. 366, alle norme di polizia sul demanio marittimo e alle disposizioni delle competenti amministrazioni e ad ogni servizio di interesse pubblico.

**Art. 8. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.** Il concessionario è obbligato:

- (a) a consentire l'accesso al bene demaniale concessogli al personale dell'Amministrazione concedente, alla Polizia Lagunare ed ai funzionari di Enti territorialmente competenti, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio;
- (b) a sorvegliare le aree concesse ed evitare che vengano utilizzate come deposito di materiali vari;
- (c) ad ottenere tutte le autorizzazioni e certificazioni, previste a norma di legge, che si rendessero necessarie per il corretto esercizio della concessione;
- (d) a collocare ai vertici dell'area concessa, le targhe identificative citate nell'art. 4. (ed ai fini della sicurezza alla navigazione tutte le strutture presenti sul canale devono essere sempre visibili);
- (e) a comunicare al Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche gli eventuali cambi del domicilio o sede legale riportati nel presente atto;



- (f) a garantire la buona conservazione del bene demaniale concesso provvedendo all'ordinaria manutenzione delle opere e infrastrutture oggetto di concessione;
- (g) a comunicare preventivamente l'esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Se il concessionario non ottempera agli obblighi derivanti dal presente disciplinare o non mantiene le opere in buono stato, è redatto dall'Amministrazione concedente apposito verbale di accertamento delle inadempienze che è notificato al concessionario in via amministrativa, con invito a provvedere in conseguenza entro un congruo termine.

Scaduto inutilmente tale termine, la concessione è revocata di diritto con l'obbligo della conseguente riconduzione dei luoghi allo stato originario, obbligo che in caso di inadempimento è eseguito d'ufficio con accollo al concessionario delle relative spese.

**Art. 9. DURATA DELLA CONCESSIONE.** La presente concessione ha la durata di 15 anni, con decorrenza dalla data dell'emissione del decreto di rilascio.

**Art. 10. SCADENZA E RINNOVO.** Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora. **Il rinnovo della concessione è richiesto mediante domanda in bollo depositata almeno sei mesi prima della scadenza. La richiesta non determina alcun diritto o interesse legittimo al suo rinnovo.**

**Art. 11. REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE.** La concessione è revocabile o sospensibile per specifici motivi inerenti al pubblico uso o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione concedente. La revoca e la sospensione sono comunicate con preavviso di trenta giorni, fatti salvi i casi di immediato intervento da eseguirsi con rito di somma urgenza a norma del vigente regolamento.

**Art. 12. DECADENZA DELLA CONCESSIONE.** L'Amministrazione concedente può dichiarare la decadenza del concessionario nei seguenti casi:

- (a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
- (b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
- (c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- (d) per omesso pagamento del canone, anche di una sola annualità;
- (e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- (f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti, anche futuri.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

**Art. 13. DEMOLIZIONE E ACQUISIZIONE DELLE OPERE.** Nei suddetti casi di scadenza, revoca o decadenza della concessione, le opere costruite nella zona demaniale restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso. Se l'Amministrazione concedente non intende avvalersi di questa facoltà il concessionario ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse, alla rimessa in pristino e riconsegna del bene concessogli, nei termini che gli saranno notificati.

In caso di irreperibilità del concessionario la notifica avviene tramite affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni 10, nell'albo dell'ufficio del comune entro il cui territorio si trova la zona demaniale occupata.

Se il concessionario non esegue l'ordine di demolizione, l'Amministrazione ha facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario, anche in sua assenza.

**Art. 14. RECESSO.** Se il concessionario intende rinunciare all'utilizzo del bene demaniale concessogli, ne dà comunicazione scritta all'Amministrazione concedente con preavviso di 90 giorni e provvede al ripristino dello stato iniziale dell'area.



**Art. 15. SUBINGRESSO.** La presente concessione è rilasciata esclusivamente al concessionario di cui alle premesse, il quale non può sostituire altri nell'esercizio della medesima senza chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione concedente. Si applicano gli artt. 46 del codice della navigazione e 30 del regolamento per la navigazione marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328.

**Art. 16. CANONE.** Il canone Demaniale Marittimo per l'anno 2016 è stabilito in € 380,11 in applicazione alle tabelle articolate nel Decreto del Presidente del Magistrato alle Acque prot.n. 46/GAB del 30.01.2014 e delle norme ivi richiamata. Il canone è provvisorio e suscettibile di eventuali modifiche o adeguamenti da parte delle amministrazioni competenti. Il concessionario si impegna ad accettare l'aggiornamento del canone, della cauzione e degli eventuali ulteriori oneri accessori ai sensi dell'art.10, comma 2, della Legge 537/93. Le parti si danno reciprocamente atto della facoltà per il concessionario di chiedere la riduzione del canone prevista dalla legge 27 dicembre 2006 n.295, comma 251, punto 2 della lettera C). A tal fine il concessionario si impegna a documentare entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'annualità di canone dell'anno successivo, la sussistenza delle condizioni che legittimano l'eventuale riduzione del canone. E' fatto obbligo per il concessionario provvedere per il primo anno al pagamento del canone entro 10 giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione, per gli anni successivi e sino alla scadenza il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno applicando al canone dell'anno precedente l'indice di variazione ISTAT FOI reso noto all'albo dell'Istituto, senza attendere richiesta da parte dell'Amministrazione.

**Art. 17 CAUZIONE.** All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la presentazione del documento di seguito descritto, di aver eseguito il versamento di una somma a garanzia degli obblighi che assume per effetto della concessione:

- quietanza n.1281364 del 15/04/2016 per l'importo totale di € 792,21 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia;

**Art. 18. SPESE DI ISTRUTTORIA.** Le spese di istruttoria, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, ivi comprese le spese correnti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi da operarsi anche durante il normale esercizio della stessa, sono a carico del concessionario.

Venezia, 24 MAG 2016

**IL CONCESSIONARIO**  
BERGAMO CESARE S.R.L.  
IMPIANTI ELETTRICI INERTI  
SCAT. DEREGOLAZIONI  
90128 Lido Venezia - Via Malamocco, 54  
Tel. 041.770.787 - Fax 041.526.75.30  
Partita I.V.A. 02709870278

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO**  
Dott. Ing. Fabio Riva

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA  
UFFICIO TERRITORIALE DI VENEZIA 1  
SPESE - ATTO DI CONCESSIONE

Reg. II 25 AGO. 2016 al N. 1864  
Liquidi Euro 200,00  
IL DIRETTORE








*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*


PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE  
VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA  
**UFFICIO SALVAGUARDIA DI VENEZIA**  
**OPERE MARITTIME PER IL VENETO**  
(San Polo, 19 - 30125 VENEZIA)

PLANIMETRIA DELL'AREA IN CONCESSIONE

Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
**Agenzia Entrate**  
MARCA DA BOLLO  
€1,00  
UNO/00  
00025507 00004A29 WDA1WD01  
00130012 25/08/2016 11:45:53  
4578-00010 E31C2F7D6D52548D  
IDENTIFICATIVO : 01151075830500



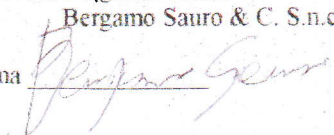




Per accettazione:

Data: 24 MAG. 2016

La Ditta: Bergamo Cesare di  
Bergamo Sauro & C. S.n.c.

firma 

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
Dott. Ing. Fabio Riva

